



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 71a cpv. 1 lett. b

¹ Le persone seguenti ricevono un permesso specifico relativo al loro statuto particolare:

- b il richiedente l'asilo per la durata della procedura d'asilo (permesso N) secondo l'articolo 42 LAsi, sempreché sia stato assegnato a un Cantone;

Art. 71b cpv. 3

³ La carta di soggiorno non biometrica è rilasciata in formato carta di credito.

Art. 71e cpv. 4

⁴ Per la carta di soggiorno biometrica, l'autorità di rilascio rileva due impronte del richiedente, prese a dita piatte dell'indice sinistro e dell'indice destro. In assenza di un indice, in caso di qualità insufficiente dell'impronta o di ferita al polpastrello è rilevata l'impronta del dito medio, dell'anulare o del pollice. Se il rilevamento delle impronte digitali di una mano non è possibile, sono rilevate le impronte di due dita dell'altra mano.

Art. 71g, rubrica

RS

¹ RS 142.201

Attualizzazione della carta di soggiorno

Art. 91d Disposizione transitoria della modifica del 1° luglio 2019

¹ I Cantoni possono rilasciare carte di soggiorno non biometriche in forma cartacea fino al 31 dicembre 2020. Tali carte restano valide fino alla scadenza della loro durata di validità.

² Fino al 31 dicembre 2020 il Cantone può autorizzare il richiedente a fornire una fotografia per il rilascio di una carta di soggiorno in forma cartacea. L'autorità di rilascio verifica che la fotografia soddisfi i criteri di qualità richiesti. La SEM stabilisce i criteri che la fotografia deve soddisfare.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 24 ottobre 2007² sugli emolumenti LStr:

Art. 8 cpv. 1 lett. j e l nonché cpv. 3-9

¹ Gli emolumenti cantonali massimi relativi ad autorizzazioni previste dal diritto degli stranieri ammontano a:

	Fr.
j. per ogni modifica nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) che non richiede il rilascio di una nuova carta di soggiorno, in particolare per il cambiamento d'indirizzo	40
l. per la registrazione e il trattamento di qualsiasi altra modifica della carta di soggiorno nel SIMIC.	40

³ Gli emolumenti cantonali massimi relativi al rilevamento e alla registrazione dei dati ammontano a:

	Fr.
a. per il rilevamento e la registrazione dei dati biometrici per la carta di soggiorno biometrica	20
b. per il rilevamento e la registrazione della fotografia e della firma per la carta di soggiorno non biometrica	10

⁴ Per i cittadini di uno Stato parte dell'ALC³ o di uno Stato membro dell'AELS e per i lavoratori distaccati da un'impresa con sede in uno Stato membro dell'AELS o in uno Stato parte dell'ALC per un soggiorno in Svizzera di oltre 90 giorni lavorativi nell'arco di un anno civile gli emolumenti massimi ammontano a:

- a. 65 franchi in totale per la procedura di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera a, b, c o e, per l'allestimento e la produzione della carta di soggiorno di cui al capoverso 2 lettera b e per il rilevamento e la registrazione dei dati di cui al capoverso 3 lettera b.
- b. se dette persone allegano un'assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a), la competente autorità cantonale non riscuote alcun emolumento supplementare.
- c. per le persone nubili o celibi che non hanno compiuto 18 anni, 30 franchi in totale per le procedure di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettere a-h, l e m, per l'allestimento e la produzione della carta di soggiorno di cui al capoverso 2 lettera b e per il rilevamento e la registrazione dei dati di cui al capoverso

² RS 142.209

³ RS 0.142.112.681

verso 3 lettera b. Per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i e j l'emolumento totale massimo è di 20 franchi.

⁵ Per i cittadini di uno Stato non parte dell'ALC né membro dell'AELS familiari di un cittadino di uno Stato parte dell'ALC o membro dell'AELS che hanno ottenuto un diritto di rimanere ai sensi dell'allegato I articolo 4 ALC o dell'allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione AELS, gli emolumenti massimi ammontano a:

- a. 65 franchi in totale per la procedura di autorizzazione di cui al capoverso 1 lettere b o e, per l'allestimento e la produzione della carta di soggiorno di cui al capoverso 2 lettera a e per il rilevamento e la registrazione dei dati di cui al capoverso 3 lettera a.
- b. per le persone nubili o celibi che non hanno compiuto 18 anni, 30 franchi in totale per le prestazioni di cui alla lettera a. Per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere i e j l'emolumento massimo è di 20 franchi.

⁶ *Abrogato*

⁷ *Abrogato*

⁸ *Abrogato*

⁹ Per le decisioni e le prestazioni comuni concernenti più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capoversi 1, 4 e 5.

2. Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999⁴ sull'asilo:

Art. 30 rubrica e cpv. 1

(art. 42 cpv. 1 e art. 98b cpv. 3 LAsi)

¹ Se il richiedente l'asilo può soggiornare presumibilmente in Svizzera fino alla conclusione della procedura, l'autorità cantonale gli rilascia un libretto N limitato a un anno al massimo e rinnovabile. Questo attesta unicamente il deposito della domanda d'asilo e vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Esso non autorizza a varcare la frontiera.

⁴ RS 142.311